

**MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
 DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19: VERIFICA,
 ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE
 “CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19”**

**EX ART. 13, COMMA 3, DPCM 17.06.2021 e DL.22.4.2021
 n.52 (conv. in L.17.6.2021 n.87) e s.m.i., D.L. 21.9.2021 n. 127,
 D.L.7.1.2022 n.1, D.L.4.2.2022 n.5, D.L. 24.3.2022 n.24 e s.m.i.**

Redazione	<i>Gruppo di Lavoro</i>
Verifica	<i>Direttore S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria Dottor Guido DI VITO Firm.to in originale</i>
Approvazione	<i>Gruppo di Lavoro Firm.to in originale</i>
Data di applicazione	1/4/2022
RISERVATI TUTTI I DIRITTI A TERMINI DI LEGGE, VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE	



Revisioni:

Rev.	Data	Descrizione delle principali modifiche
04	1/4/2022	Quinta edizione

Indice

INDICE 2

PREMESSA	3
1. SCOPO	3
1.1. APPLICABILITÀ	3
1.2. OBIETTIVO.....	3
2. RESPONSABILITÀ	3
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	4
5. DESCRIZIONE DELL' ATTIVITÀ	4
5.1 DISPOSIZIONI PER ESTERNI E PER PERSONALE DIPENDENTE.....	4
5.2 CERTIFICAZIONI VERDI	4
5.3 SOGGETTI ESENTI.....	9
5.4 MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19: CONTROLLI ALL' ACCESSO E SUCCESSIVAMENTE ALL' ACCESSO.....	15
5.4.1 Controlli all'accesso.....	15
5.4.2 Controlli successivi all'accesso.....	17
6. ACCESSIBILITÀ	20
7. INDICATORI	20
8. GRUPPO DI LAVORO.....	20
9. ALLEGATI.....	20

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Premessa

La vigente normativa (DPCM 17/06/2021) impone ad A.S.L.3 la verifica del green pass, nei limiti e con le modalità previste dalla stessa.

1. Scopo

1.1. Applicabilità

La seguente procedura è applicabile a tutto il personale dipendente ed assimilato di ASL 3 ed ai soggetti che, autorizzati secondo le procedure aziendali, svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (anche in aggiunta all'obbligo di controllo in capo ai loro datori di lavoro in caso di contratti esterni) prima dell'accesso alle sedi presso le quali la svolgono.

La stessa rappresenta il Regolamento Aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e degli articoli 1 e 3 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 per quanto attiene la verifica del possesso del Green Pass per i suddetti soggetti.

1.2. Obiettivo



- Recepimento normativo del DPCM del 17/06/2021 e D.L.22 aprile 2021, n. 52 conv. in L. 87/2021 e s.m.i. (con particolare riguardo al D.L. n. 127 del 21.9.2021, conv. in L.19.11.2021 n.165 ed al D.L. 24.3.2022 n.24 e s.m.i.)
- definizione, in attuazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (conv. in L.19.11.2021 n.165) e degli articoli 1 e 3 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al possesso del Green Pass da parte dei soggetti di cui al punto 1.1.

2. Responsabilità

La responsabilità della procedura è delle Direzioni individuate per aree di competenza, con particolare riguardo a quelle individuate nei protocolli applicativi in relazione ai punti di verifica definiti per presidi e sedi di lavoro aziendali.

3. Documenti di riferimento

- DPCM 17/06/2021 e s.m.i.
- D.L. 127/2021 e s.m.i. (conv. in L.19.11.2021 n.165)
- D.L.22 aprile 2021, n. 52 art. 9, comma 2, conv. in L. 87/2021 e s.m.i.
- Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 e s.m.i.

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

- Regolamento Europeo n. 2016/679 e norme di armonizzazione
- D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47 e s.m.i.

4. Definizioni e abbreviazioni

DPCM	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
D.L.	Decreto Legge
DPR	Decreto Presidente Repubblica
GDPR	Regolamento UE 2016/679

5. Descrizione dell'attività

5.1 Disposizioni per esterni e per personale dipendente

Sono fatte salve per l'accesso a qualsiasi titolo ai locali aziendali le procedure vigenti in materia di contenimento del contagio da SARS-COV2 (es. misurazione della temperatura).

5.2 Certificazioni verdi



La presente procedura afferisce il controllo delle certificazioni verdi di cui al DPCM 17/06/2021.

Le certificazioni verdi (cd. Green Pass), ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021 e modificato dal D.L. 127/2021 e s.m.i., convertito in L.19.11.2021 n.165 e dal D.L. 4.2.2022 e s.m.i., attestano una delle seguenti condizioni:

Il cosiddetto Green Pass "rafforzato":

- a) **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-COV2 al termine del prescritto ciclo vaccinale; in questa ipotesi la certificazione, dall'1.2.2022, ex D.L.24.12.2021 n.221 e s.m.i., ha una **validità temporale** di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. Viene rilasciata anche alla somministrazione della prima dose, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della vaccinazione e fino alla data stabilita per il completamento del ciclo vaccinale e riportata nel documento; viene rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino, dopo una precedente infezione da SARS-COV2 ed ha validità in questo caso dalla medesima somministrazione;

Ex D.L. 4.2.2022 n.5 e s.m.i., dal 5.2.2022, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, detta certificazione ha validità a far data dalla medesima somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p style="text-align: center;">Procedura</p> <p style="text-align: center;">GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	---

b) **avvenuta guarigione** da SARS-COV2, con cessazione di isolamento secondo i criteri del Ministero della Salute; nel caso in esame la certificazione ha una validità attualmente di **sei mesi** dall'avvenuta guarigione certificata dalla struttura di ricovero o dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o, nel caso di rilascio antecedente l'entrata in vigore del decreto, dalla data contenuta nella certificazione stessa;

c) **avvenuta guarigione** dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-COV2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde rilasciata ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-COV2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, la certificazione verde rilasciata ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.



Il Green Pass "base":

effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare con esito negativo al virus SARS-COV2, con validità limitata alle **48 ore** dall'esecuzione del test antigenico rapido e alle **72 ore** dall'esecuzione del test molecolare.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L.17.6.2021 n.87), come inserito dal D.L.21.9.2021 n.127 e s.m.i.(conv.in L.19.11.2021 n.165) e come modificato dall'art.6 del D.L. 24.3.2022 n.24 e s.m.i., **restando fermo quanto previsto in relazione all'obbligo vaccinale dall'art.4 e 4 bis del D.L. 1.4.2021 n.44 e s.m.i.** (conv. in L.28.5.2021 n.76), richiamati dal medesimo art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L.17.6.2021 n.87) **ed all'estensione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 ter del D.L. 1.4.2021 n.44 e s.m.i.** (conv. in L.28.5.2021 n.76), come introdotto dal D.L.26.11.2021 n.172 , **ed all'art 4 quater del D.L. 1.4.2021 n.44 e s.m.i.** (conv. in L.28.5.2021 n.76), come introdotto dal D.L. 7.1.2022 n.1, sono obbligati al possesso e all'esibizione del **Green Pass "rafforzato"** di cui all'art.9, comma 2 lettere a), b) e c bis) del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L.17.6.2021 n.87), per l'accesso ai luoghi di lavoro di ASL 3, salvi i casi di esenzione, tenuto conto dell'obbligo per il Datore di lavoro o suo delegato e/o subdelegato verifica immediata dell'adempimento dell'obbligo vaccinale dei lavoratori anche secondo le modalità definite con il D.P.C.M. di cui all'art.9 , comma 10 del D.L. 22.4.2021 n.52 e s.m.i. (artt. 4, comma 10, 4 bis , commi 3 e 4, 4 ter , comma 3 D.L..1.4.2021 n.44 e s.m.i.):

fino al 31.12.2022:

A. Tutti i dipendenti ed assimilati di Asl 3

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

- B. I medici in formazione specialistica, studenti che svolgono attività professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell’Azienda e tirocinanti autorizzati secondo le procedure aziendali finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie
- C. Tutti gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche di formazione o di volontariato) presso Asl3 3, ad esclusione di quelli che svolgono attività lavorativa con contratti esterni (detta esclusione non opera per coloro che la svolgono in strutture di cui all’art.1 bis D.L.1.4.2021 n.44 e s.m.i., di lungodegenza, residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, semiresidenziali , hospice , riabilitative o che, comunque, a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità, per i quali permane l’obbligo vaccinale e, quindi, di possedere ed esibire il Green Pass “rafforzato” fino 31.12.22), ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: i componenti del collegio sindacale, componenti dell’OIV, nonché consulenti e collaboratori non assimilati ai dipendenti, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che si rechino in Asl3 per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. etc., direttore generale, sanitario, sociosanitario, amministrativo.

fino al 30.4.2022:



- D. Partecipanti a convegni e congressi

fino al 31.12.2022, ai sensi art.1 bis D.L. 1.4.2021 n. 44 e s.m.i., anche:

- E. tutti i familiari e visitatori di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA) , hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti e, comunque , di tutte le strutture residenziali di cui all’art.44 del DPCM 12.1.2017 e di quelle socio assistenziali, nonché dei reparti di degenza dei presidi ospedalieri

sono obbligati al possesso e all’esibizione del **Green Pass “rafforzato”** di cui all’art.9, comma 2 lettere a), b) e c bis) del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L.17.6.2021 n.87), salvi i casi di esenzione.

Detti soggetti possono, peraltro, accedere **anche con Green Pass “base”** (ex art.9, comma 2 lett b) e c bis D.L. n.52/2021 e s.m.i.) **unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.**

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Ai Direttori Sanitari delle strutture ospedaliere è data facoltà dalla normativa di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a 45 minuti.

I Direttori sanitari delle strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie ed hospice sopra citate oltre ad adottare le misure idonee e necessarie alla prevenzione del contagio da COVID 19, devono garantire, nel rispetto delle predette misure ed a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, la continuità delle visite da parte dei familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

fino al 30.4.2022, sono obbligati al possesso e all'esibizione del **Green Pass "base"**, di cui all'art.9, comma 2 del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L.17.6.2021 n.87):

- Tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa presso Asl3 3 sulla base di contratti esterni, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie (fatto salvo per coloro, anche esterni, che svolgono dette attività lavorative a qualsiasi titolo in strutture di cui all'art.1 bis D.L.1.4.2021 n.44 e s.m.i., di lungodegenza, residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, semiresidenziali, hospice, riabilitative o che, comunque, a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità, per i quali permane l'obbligo vaccinale e, quindi, di possedere ed esibire il Green Pass "rafforzato" fino 31.12.22).
- I partecipanti a corsi di formazione e a concorsi pubblici.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art.4 e 4 bis del D.L. 1.4.2021 n.44 (conv. in L.28.5.2021 n.76 e modificato con D.L.26.11.2021 n.172 e s.m.i.) sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da COVID 19, comprensiva, a far data dal 15.12.2021 della somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario e tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie, hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazioni di fragilità.

Detto articolo regola anche i casi di intervenuta guarigione che determinano il differimento dell'obbligo vaccinale.

Ai sensi dell'art.4 ter del D.L. 1.4.2021 n.44 (conv. in L.28.5.2021 n.76 e modificato con D.L.26.11.2021 n.172 e s.m.i. e dal D.L.24.3.2022 n.24 e s.m.i.), **dal 15.12.2021 fino al 31.12.2022** detto obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da COVID -19 (di cui all'art.3 ter del D.L.44/2021), da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini stabiliti dalle vigenti indicazioni normative e ministeriali, si applica , in particolare, oltre che agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, anche a tutto il rimanente personale, compreso quello di area amministrativa, professionale e tecnica, che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in ASL 3 e nelle altre strutture di cui all'art.8 ter del Dlgs 30.12.1992 n.502 e s.m.i., ad esclusione di quello che svolge attività con contratti esterni.

Detto articolo regola anche i casi di intervenuta guarigione che determinano il differimento dell'obbligo vaccinale.

Ai sensi dell'art. 4 quater del D.L. 1.4.2021 n.44 (conv. in L.28.5.2021 n.76 e modificato con D.L.7.1.2022 n.1 e dal D.L.24.3.2022 n.24 e s.m.i.) **dall'8.1.2022 al 15.6.2022** detto obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da COVID -19 (di cui all'art.3 ter del D.L.44/2021), si applica anche a tutti i cittadini italiani e di stati membri UE residenti in Italia e cittadini stranieri di cui agli artt.34 e 35 Dlgs 25.7.1998 n.286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età prima o successivamente all'8.1.2022 e fino al 15.6.2022, fatti salvi gli altri obblighi vaccinali già previsti.



Detto articolo regola anche i casi di intervenuta guarigione che determinano il differimento dell'obbligo vaccinale.

Non è, comunque, richiesto il Green Pass per esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi contestualmente al test antigenico rapido o molecolare (art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e s.m.i.).

Sono comunque **esclusi dall'obbligo di possesso ed esibizione di Green pass i soggetti esenti e minori di anni 12**, ferme restando le vigenti misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da COVID 19 stabilite dalla normativa e/o dalle procedure e/o protocolli aziendali e le disposizioni vigenti in materia di accertamento dell'adempimento all'obbligo vaccinale.

Il Green Pass **non è inoltre richiesto per il semplice accesso degli accompagnatori di pazienti** non affetti da SARS Cov-2, **ma è necessario per la permanenza** nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso, nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica, dei poliambulatori specialistici (DPCM del 21 gennaio 2022 e art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e s.m.i.).

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Agli **accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., **è sempre consentito di accedere e permanere** nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Agli stessi accompagnatori è sempre consentito, inoltre, **prestare assistenza**, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

Il Green Pass **non è inoltre richiesto** per l'accesso alle **strutture sanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura dei propri animali.**

5.3 Soggetti esenti

L'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 è escluso per i soli soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai soggetti rientranti nella suddetta casistica, a norma dell'art. 9-bis, comma 3 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021, sarà pertanto richiesta l'esibizione del documento attestante la mera esenzione dalla vaccinazione, dunque privo di indicazioni inerenti la specifica condizione sanitaria dell'interessato, come regolamentato ed emesso ai sensi del D.P.C.M. 4.2.2022 (in particolare art.5).



Per effetto dell'art.9 bis del D.L. 22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L. 17.6.2021 n.87), come modificato dal D.L. n.172/2021 e richiamato dal D.L.n.1/2022 la disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello "rafforzato", non si applica ai minori di età inferiore ai 12 anni.

Attività di verifica Green Pass di cui all'art.1 D.L. 21.9.2021 n.127 e s.m.i.

Il Direttore Generale di ASL 3, quale Datore di lavoro, delega i seguenti dirigenti apicali allo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 1 comma 4 del sopra citato Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e s.m.i., come modificate dal D.L. n.1/22 e s.m.i., in relazione all'accesso agli ambienti di lavoro di afferenza:

- ✓ I Direttori dei Distretti Socio Sanitari
- ✓ Il Direttore Medico della S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico
- ✓ Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- ✓ Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
- ✓ Il Direttore del Dipartimento Giuridico
- ✓ Il Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo.

Detti Datori di lavoro delegati hanno facoltà di subdelega delle relative funzioni al personale dirigente di afferenza al proprio Distretto/Dipartimento/ S.C. Direzione Medica del Presidio

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--



Ospedaliero Unico, anche per il conferimento dell’incarico formale per l’attività di verifica, accertamento e contestazione, l’autorizzazione al trattamento dati e/o la designazione di responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR ai soggetti che verranno deputati alle attività di verifica, ed ai conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali e protocolli applicativi predisposti da detti Datori di lavoro delegati o subdelegati.

La verifica del green pass, ai sensi della vigente normativa, può essere effettuata all’atto dell’accesso o successivamente all’accesso al luogo di lavoro, **fermo restando il divieto di accesso ai luoghi di lavoro di ASL3 in violazione dell’obbligo vaccinale per i soggetti obbligati.**

Ai sensi del DPCM 17/06/2021 e s.m.i., i soggetti (VERIFICATORI) all’uopo incaricati con atto formale (modello Allegato A alla presente procedura per i dipendenti di Asl3, adattabile alle funzioni assegnate al verificatore), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 e s.m.i., ed autorizzati (modello Allegato B alla presente procedura, anch’esso adattabile alle effettive attività di trattamento assegnate) al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e norme di armonizzazione dai suddetti Datori di lavoro delegati e/o subdelegati (o i dipendenti di società che espletano detta attività di verifica per conto di Asl3- in quest’ultimo caso la società responsabile sarà specificamente incaricata di svolgere detta attività col proprio personale incaricato ed autorizzato, oltre ad essere designata quale responsabile del trattamento dati ex art.28 GDPR), verificheranno secondo le modalità previste dai protocolli operativi di area, il possesso della certificazione “rafforzata” di tutti i dipendenti ed assimilati di ASL 3 di afferenza (fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 ,conv. in L. 17.6.2021 n.87, in caso di consegna volontaria preventiva da parte del dipendente ed assimilato di ASL 3 di copia della certificazione verde COVID 19 al Datore di lavoro per il periodo di validità della stessa), di norma dopo l’accesso alle sedi presso le quali svolgono la loro attività lavorativa.

Per gli altri soggetti all’obbligo, le verifiche potranno essere effettuate, di norma, ove possibile, sistematicamente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro o, nei casi in cui situazioni logistiche e/o organizzative non consentano un’attività di verifica sistematica, anche a campione, con le modalità definite dai Datori di Lavoro delegati e/o subdelegati negli specifici protocolli operativi di area, ove verranno esplicitati anche i criteri di campionamento ed i soggetti incaricati dell’attività di verifica (VERIFICATORI) e/o di accertamento e contestazione (RESPONSABILI DELLA VERIFICA ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE) ed autorizzati ai relativi trattamenti come da modelli A, A1 e B allegati alla presente procedura.

Può essere prevista anche una verifica a campione, aggiuntiva rispetto a quella sistematica, che potrà essere effettuata anche con cadenza non giornaliera.

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Nei protocolli operativi di area predisposti in attuazione della presente procedura, i Datori di lavoro Delegati o subdelegati definiranno le modalità di verifica nei confronti dei soggetti incaricati quali verificatori.

Il personale dipendente individuato quale Verificatore, salvo impossibilità, dovrà appartenere per lo meno ad un profilo professionale afferente alla categoria funzionale “B”.

Il personale dipendente individuato ed incaricato quale Responsabile dell’Accertamento e della Contestazione ed adempimenti correlati dovrà invece appartenere ad un profilo professionale afferente almeno alla Categoria “D” e potrà anche a svolgere l’attività di verificatore (come avverrà normalmente in caso di verifica successiva all’accesso alle sedi ASL 3. In assenza i relativi compiti debbono essere svolti direttamente dal Datore di Lavoro delegato o subdelegato o dai Dirigenti delle sottoarticolazioni aziendali di sua afferenza all’uopo incaricati.



I responsabili dell’Accertamento e Contestazione devono inoltre fornire, a richiesta degli interessati, eventuali informazioni aggiuntive agli stessi e/o riscontrare eventuali contestazioni.

Le informazioni ex artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 relative ai trattamenti dati correlati agli adempimenti di cui al DPCM 17/06/2021, da esporre nelle relative sedi, sono allegate alla presente procedura (Allegati 1,2, 3, 4 e 5), e si integrano con quelle relative al trattamento dati COVID 19 pubblicate nella sezione “Nuovo coronavirus” del sito intranet aziendale e sul sito web si Asl 3 nella sezione “Obblighi di legge-Politica della privacy aziendale”.

I trattamenti effettuati ed infra descritti sono necessari per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri attribuiti ad ASL 3. La finalità del trattamento è indicata nelle suddette informazioni in coerenza al compito svolto o al potere esercitato (anche ex art.2 ter Dlgs 196/2003 e s.m.i. , introdotto ex art.9 D.L. 8.10.2021 n.139).

Il controllo sarà svolto secondo le modalità di cui all’art.13 del D.P.C.M. 17.6.2021 ed al Manuale d’uso per i verificatori (Allegato 6 alla presente procedura), con l’utilizzo, in sede di prima attuazione, dell’applicazione denominata *Verifica C19*, che è scaricata dagli *Store* autorizzati, sui device all’uopo forniti da Asl3 ai verificatori , e che, applicata sul codice QR del *green pass*, darà conto esclusivamente della validità della certificazione nonché del nome del titolare e della sua data di nascita. Detta applicazione consente di scegliere se effettuare il controllo di Green pass “base” o di Green pass “rafforzato” e se effettuare il controllo del Green pass “rafforzato”, completo della dose “BOOSTER” (Green pass “rafforzato” con richiamo/ciclo completo o ciclo completo controlli post guarigione) e di effettuare i relativi controlli, nonché di verificare la presenza di Green Pass rafforzato e di TAR negativo nelle ultime 48 ore, la presenza di eventuali esenzioni.

L’Incaricato dovrà utilizzare il device con estrema cura ed unicamente per le suddette finalità e dovrà usare, nella custodia del device, la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 c.c..

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Potranno essere utilizzati dai delegati e/o subdelegati e relativi incaricati (specificatamente istruiti secondo le indicazioni dei fornitori degli stessi) anche i sistemi di “verifica in interoperabilità” di cui all’art.9, comma 10 del D.L. n.52/2021 e s.m.i., previa abilitazione, secondo le modalità previste dalle relative procedure e per i controlli delegati e/o sub delegati e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali vigente.

Potrà essere effettuata a richiesta del verificatore, ex art.13, comma 4 DPCM 17/06/2021, anche la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità, al fine del riscontro dei dati anagrafici presenti nella carta con quelli visualizzati dall’App.

La verifica dell’identità del soggetto che esibisce il *green pass* è resa necessaria , ad opera del verificatore, se sia palese o ci siano forti indizi di un tentativo di frode o elusione dell’obbligo legale.

Il verificatore dovrà segnalare al personale individuato ed incaricato quale Responsabile dell’Accertamento e Contestazione di riferimento (se diverso dal verificatore) eventuali situazioni di abuso o elusione nell’utilizzazione del *green pass*, rilevate a seguito dell’eventuale verifica dell’identità della persona in possesso dello stesso, per gli adempimenti di competenza finalizzati alla denuncia alle Autorità competenti



I dati oggetto di trattamento da parte del verificatore sono:

1. le generalità del soggetto verificato (e dell’eventuale Datore di lavoro esterno e targa veicolo utilizzato, qualora indispensabile per l’identificazione del verificato afferente a Datore di Lavoro esterno), la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato o l’informazione in merito allo stato di soggetto esentato da vaccinazione;
2. le generalità del lavoratore del soggetto verificato (e dell’eventuale Datore di lavoro esterno e targa veicolo utilizzato, qualora indispensabile per l’identificazione del verificato afferente a Datore di Lavoro esterno) ed il mancato possesso di un *green pass* qualora abbia l’obbligo di possederlo ed esibirlo.

Il trattamento consiste nella consultazione/presa visione del certificato.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai verificati né la conservazione della loro copia.

E’ fatta salva, ai sensi del comma 5 dell’art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L. 17.6.2021 n.87), al fine di agevolare la semplificazione e razionalizzazione delle verifiche in capo al datore di Lavoro relative all’obbligo di possesso ed esibizione del *green pass* per l’accesso ai luoghi di lavoro, la possibilità per i lavoratori di chiedere al Datore di lavoro di consegnare allo stesso copia della propria certificazione verde COVID 19. A seguito di detta consegna il lavoratore è

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

esonerato dai controlli da parte del proprio Datore di Lavoro per tutta la durata della validità della certificazione verde.

Detta richiesta dovrà essere inoltrata dal dipendente ed assimilato di ASL 3 al proprio Dirigente di afferenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza in merito all'esonero dai controlli per la durata della validità della certificazione verde, che provvederà ad informare anche il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, all'indirizzo e mail dedicato, della avvenuta consegna da parte del dipendente ed assimilato di copia del green pass e del relativo periodo di validità.



La norma consente inoltre che il soggetto all'obbligo di possesso della certificazione comunichi volontariamente preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità), di non essere in possesso della certificazione (o di una certificazione di esenzione) ai sensi del comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 e s.m.i.. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata dal dipendente ed assimilato al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane all'indirizzo e mail dedicato (fermo restando l'obbligo vaccinale normativamente previsto per gli stessi) e dagli altri soggetti obbligati al relativo Datore di lavoro.

Tale eventualità, tuttavia, in questo caso, non esclude i controlli all'accesso o quelli a campione.

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. N.52/2021 e s.m.i. è infatti condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto in materia di obbligo vaccinale.

Ai sensi dell'art.9 octies del DL n.52/21 e s.m.i. , convertito, introdotto dall'art.3 del D.L. 8 ottobre 2021 , n. 139 ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali ", infine, in caso di richiesta da parte del Datore di lavoro o suo delegato o subdelegato, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, **i lavoratori sono tenuti** a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9 -quinquies (comunicazione di mancato possesso della certificazione verde COVID 19 o mancanza della stessa all'accesso al luogo di lavoro per il pubblico) e al comma 6 dell'articolo 9 -septies (per il privato) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.



Il Dirigente/Direttore (Datore di Lavoro delegato o subdelegato), della Struttura organizzativa/Direzione al quale afferisce il dipendente ed assimilato di ASL 3 si farà carico e sarà responsabile di detta richiesta nei confronti del dipendente ed assimilato in relazione alle specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro e degli adempimenti correlati .

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Nel rispetto del principio di minimizzazione, la verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato.

Nelle sedi Distrettuali (sotto responsabilità del Direttore del Distretto di afferenza anche territoriale o suo subdelegato) e/o Case della Salute (sotto responsabilità del Direttore del Distretto di afferenza o suo subdelegato) e/o Poliambulatori anche destinati alla libera professione intramoenia avulsi dalla sede distrettuale (sotto responsabilità del Direttore del Distretto di afferenza o suo subdelegato), nei Presidi del P.O.U. e relative sedi ambulatoriali interne agli stessi (sotto responsabilità del Direttore della SC Direzione Medica del POU Datore di lavoro delegato o suo Datore di lavoro subdelegato), nella sede legale aziendale (sotto responsabilità del Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo e del Direttore del Dipartimento Giuridico o loro subdelegati per gli ambiti di rispettiva competenza, come anche definiti nella presente procedura e nel protocollo operativo attuativo relativo alla suddetta sede), anche se in dette sedi insistono attività lavorative di afferenza di più strutture organizzative aziendali, è previsto di norma per tutti i soggetti non dipendenti ed assimilati un punto di verifica delle certificazioni per tutte le articolazioni organizzative, in ognuno degli accessi pedonali o veicolari alle suddette sedi ed individuato, come verrà riportato nei protocolli operativi di area dagli stessi redatto, il Datore di Lavoro delegato o subdelegato, responsabile dell'attività oggetto della presente procedura nella sede, che provvederà anche alla redazione di specifico protocollo operativo di area attuativo per regolamentare le modalità delle attività di verifica e di quelle di accertamento e contestazione ed i soggetti deputati alle stesse.

Nelle sedi in cui non è possibile individuare un unico punto di verifica in ognuno degli accessi alle sedi stesse per la verifica di tutti i soggetti non dipendenti ed assimilati ed in tutte le sedi lavorative aziendali per la verifica di tutti i dipendenti ed assimilati (fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 ,conv. in L. 17.6.2021 n.87, in caso di consegna volontaria preventiva da parte del dipendente ed assimilato di ASL 3 di copia della certificazione verde COVID 19 "rafforzata" al Datore di lavoro per il periodo di validità della stessa) dovranno essere previsti punti di verifica in ogni articolazione organizzativa della sede (sotto responsabilità del Datore di lavoro delegato o subdelegato responsabile della relativa articolazione organizzativa , che provvederà anche alla redazione di specifico protocollo operativo attuativo per regolamentare le modalità delle attività di verifica e di quelle di accertamento e contestazione ed i soggetti deputati alle stesse).

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

5.4 Mancato possesso della Certificazione verde COVID 19: Controlli all'accesso e successivamente all'accesso

Qualora il soggetto verificato risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 che deve possedere ed esibire in base alla vigente normativa o di certificazione di esenzione:

a) **in caso di accertamento svolto all'accesso della sede della struttura** il soggetto verificatore vietterà al soggetto verificato l'accesso alla sede della struttura, se non in possesso e/o non in grado di esibire la certificazione verde adeguata in relazione alla struttura alla quale accede, invitandolo ad allontanarsi e provvederà agli adempimenti infra indicati



b) **nel caso in cui l'accertamento sia svolto successivamente all'accesso alla struttura sede di lavoro:** il soggetto responsabile della verifica, accertamento e contestazione, effettuata la verifica dell'inadempimento, dovrà intimare al soggetto verificato di lasciare immediatamente il posto di lavoro se non in possesso e/o non in grado di esibire la certificazione verde adeguata in relazione alla struttura alla quale accede, e provvedere per i dipendenti ed assimilati agli adempimenti conseguenti come infra indicato.

Per i lavoratori dipendenti pubblici, ex art.9 novies D.L.n.52/2021, la scadenza della validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dall'art.9 quinquies commi 7 e 8, D.L.n.52/2021 e s.m.i. ed è consentita la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, **fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale**, anche ai fini sanzionatori di cui al D.L.44/2021 e s.m.i..

5.4.1 Controlli all'accesso

Il soggetto che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID 19 prevista per lo stesso o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro (salvo quanto previsto per i dipendenti ed assimilati dal comma 5 dell'art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52, conv. in L. 17.6.2021 n.87 per il periodo di validità di detta certificazione e quanto previsto in materia di obbligo vaccinale) non può accedere ai luoghi di lavoro e, se dipendente ed assimilato, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine indicato dalla normativa vigente, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il riconoscimento dei dipendenti ed assimilati ASL3 ai punti di accesso alle sedi aziendali avverrà tramite il budge, mentre il controllo di norma sarà effettuato nella sede della struttura lavorativa di afferenza dal datore di lavoro delegato o subdelegato tramite i soggetti all'uopo incaricati dagli

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p>  <p>Member of CISO Federation RIA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p style="text-align: center;">Procedura</p> <p style="text-align: center;">GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
---	----------------------------------	---

stessi dell'attività di verifica, accertamento e contestazione secondo le modalità previste dai protocolli operativi di area.

In caso di mancata esibizione o esibizione di Green Pass "rafforzato", non in corso di validità, per il dipendente ed assimilato, anche con dose "BOOSTER", nei termini previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'obbligo vaccinale, salvi i casi di esenzione previsti dalla vigente normativa, si attueranno pertanto gli adempimenti correlati finalizzati all'accertamento del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale ed alle relative conseguenze sanzionatorie.



Il dipendente ed assimilato che dichiara il possesso della certificazione verde prevista per lo stesso o di certificazione di esenzione, ma non sia in grado di esibirla (salvo quanto previsto per i dipendenti ed assimilati dal comma 5 dell'art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 ,conv. in L. 17.6.2021 n.87 per il periodo di validità di detta certificazione), **deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.**

Per i suddetti giorni di assenza ingiustificata (nel periodo di assenza si includono anche le eventuali giornate festive e non lavorative) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

- ✓ A tal fine il soggetto verificatore dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione prevista per lo stesso di lasciare immediatamente il punto di accesso al posto di lavoro e/o il posto di lavoro, provvederà con immediatezza per il dipendente ed assimilato ad avvertire telefonicamente (al numero dedicato) la S.C.Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (per il POU ASL3 anche tramite il reperibile della Direzione Medica del POU, contattato telefonicamente tramite il centralino) , che provvederà all'inserimento di un codice identificativo della specifica assenza ingiustificata, che permarrà fino alla presentazione della predetta certificazione verde o di certificazione di esenzione da parte del dipendente ed assimilato e, comunque, non oltre il termine indicato dalla normativa vigente.

Il verificatore provvederà altresì a trasmettere giornalmente alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, in allegato alla e-mail dedicata dedicata e/o con consegna a mano o via posta interna all'Ufficio cartellinisti (piano meno 1 di Via Bertani 4-Genova), l'elenco delle matricole (completo di data ed ora della verifica) alle quali non è stato consentito l'accesso e/o è stato consentito l'accesso per presentazione successiva di certificazione verde di cui devono essere in possesso o certificazione di esenzione di cui erano precedentemente sprovvisti, verificata positivamente.

La S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvederà altresì a comunicare all'e mail aziendale del dipendente ed assimilato ed a quella del Dirigente di afferenza l'assenza ingiustificata rilevata dal verificatore ed agli adempimenti conseguenti ai fini della conseguente

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p>  <p>Member of CISO Federation RIA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p style="text-align: center;">Procedura</p> <p style="text-align: center;">GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
---	----------------------------------	---

mancata retribuzione (anche a fini previdenziali) , fermi restando gli adempimenti correlati al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale in conformità alla normativa vigente ed ai relativi protocolli operativi aziendali attuativi.

In punto l'art.4 sexies D.L.44 e s.m.i. (introdotto dal D.L. 1/22 e s.m.i.) ha previsto ai commi 1 e 2, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater del D.L.44/21 e s.m.i., nelle tempistiche ivi definite , anche una sanzione amministrativa pecuniaria di €.100,00, con le modalità di applicazione ivi definite.

In caso di soggetti che abbiano presentato ai Verificatori la certificazione verde di cui devono essere in possesso o la certificazione di esenzione di cui erano precedentemente sprovvisti e chiedano di accedere al luogo di lavoro, effettuata con esito positivo l'attività di verifica, potranno accedere al luogo di lavoro.



In caso dalla verifica all'eccesso emerga l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, come disciplinato dalla vigente normativa (artt. 4, 4 bis, 4 ter D.L.1.4.2021 n.44 e s.m.i.), il soggetto verificatore ne darà analogamente informazione al Datore di lavoro delegato o subdelegato di afferenza ed alla S.C.Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per l'avvio della procedura di accertamento dell'inadempimento e correlate conseguenze.

5.4.2 Controlli successivi all'accesso

I controlli successivi all'ingresso sono svolti per il personale dipendente ed assimilato dai Datori di lavoro delegato o subdelegati, con cadenza giornaliera, **in misura percentuale di norma non inferiore al 20 per cento** di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea (ad esempio per il personale dipendente ed assimilato con un criterio di rotazione -salvo quanto previsto per i dipendenti ed assimilati dal comma 5 dell'art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 ,conv. in L. 17.6.2021 n.87 per il periodo di validità di detta certificazione- e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa), secondo modalità definite nei protocolli attuativi di area redatti dai Datori di Lavoro delegato o subdelegato.

Sono previste sanzioni amministrative per le violazioni delle obbligazioni a carico sia del datore di lavoro (per tutte le obbligazioni a carico dello stesso- euro da 400 a 1000), sia dei soggetti che espletano attività lavorativa presso lo stesso (che accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui al D.L.44/21 e s.m.i.- pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500).

L'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto, su segnalazione a seguito dell'attività di accertamento e contestazione dei soggetti incaricati da Asl 3 dell'accertamento e contestazione della violazione.

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

Nel caso in cui tale accertamento avvenga successivamente all'ingresso al luogo di lavoro, stante la perduranza dell'obbligo vaccinale, il soggetto inadempiente verrà sanzionato ai sensi degli artt. 4, comma 10 ; 4 bis, comma 4; 4 ter, comma 6 del D.L.44/21 e s.m.i., a seguito di segnalazione del Datore di Lavoro o suoi delegati o subdelegati al Prefetto di Genova , e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde di cui deve essere in possesso o di certificato di esenzione.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione delle citate certificazioni.



Ai sensi dell'art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) del D.L.22.4.2021 n.52 e s.m.i. (conv. in L. 17.6.2021 n.87), in caso di scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa del lavoratore pubblico non si applicano le sanzioni (amministrative e disciplinari) sopra previste, ma la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, fermi restando gli adempimenti correlati alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale in conformità alla normativa vigente ed ai relativi protocolli operativi aziendali attuativi.

Ai fini degli adempimenti conseguenti alla verifica dell'inadempimento dei soggetti che accedano ai luoghi di lavoro in violazione alle obbligazioni di cui trattasi, i soggetti all'uopo incaricati con atto formale ed autorizzati dai Datori di Lavoro delegati o subdelegati alle attività di accertamento e contestazione, effettuata la verifica dell'inadempimento (nonché della mancanza per i dipendenti ed assimilati di richiesta e consegna di cui al comma 5 dell'art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 ,conv. in L. 17.6.2021 n.87), provvederanno all'attività di Accertamento e Contestazione.

Per consentire, infatti, di trasmettere le violazioni al Prefetto di Genova, è necessario che detto personale provveda alla compilazione di apposito verbale (secondo il format allegato sub C), sottoscritto, ove possibile, anche dal dipendente ed assimilato inadempiente, al fine di consentire alla predetta Autorità l'elevazione della relativa sanzione amministrativa.

I responsabili dell'Accertamento e Contestazione provvederanno inoltre, se non già fatto da altro verificatore e/o in quanto loro stessi verificatori:

- ✓ con immediatezza ad avvertire telefonicamente (al numero dedicato) per i dipendenti ed assimilati di ASL 3 la S.C.Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (per il POU ASL3 anche tramite il reperibile della Direzione Medica del POU, contattato telefonicamente tramite il centralino), che provvederà all'inserimento, per i dipendenti ed assimilati di ASL 3, di un codice identificativo della specifica assenza ingiustificata, che permarrà fino alla presentazione della certificazione verde di cui deve essere in possesso per accedere o permanere nella propria sede lavorativa o di certificazione di esenzione da parte del dipendente ed assimilato e, comunque, non oltre il termine indicato dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto in materia di obbligo vaccinale.

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--



La S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvederà altresì a comunicare all'e mail aziendale del dipendente ed assimilato ed a quella del Dirigente di afferenza l'assenza ingiustificata rilevata dal verificatore ed agli adempimenti conseguenti ai fini della conseguente mancata retribuzione (anche a fini previdenziali), previe le verifiche in merito alla mancanza per i dipendenti ed assimilati di richiesta e consegna di cui al comma 5 dell'art.9 quinquies del D.L.22.4.2021 n.52 ,conv. in L. 17.6.2021 n.87 e fermi restando gli adempimenti correlati alla procedura prevista per l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale in conformità alla normativa vigente ed ai relativi protocolli operativi aziendali attuativi , con le relative conseguenze

- ✓ giornalmente alla trasmissione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, in allegato alla e-mail dedicata e/o con consegna a mano o via posta interna all'Ufficio cartellinisti (piano meno 1 di Via bertani 4-Genova), dell'elenco delle matricole di dipendenti ed assimilati ASL 3 (completo di data ed ora della verifica, accertamento e contestazione) accertate a campione inadempienti per gli adempimenti sopra descritti di competenza
- ✓ giornalmente, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla trasmissione alla S.C. Avvocatura, in allegato alla e mail dedicata, dei verbali di accertamento e contestazione redatti, ai fini della trasmissione al Prefetto di Genova, una volta conclusa anche l'eventuale istruttoria relativa all'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte dei Datori di Lavoro delegati o subdelegati competenti.

Provvederanno altresì:

- alla segnalazione ai Dirigenti di afferenza del soggetto verificato, di eventuali situazioni di abuso o elusione nell'utilizzazione del green pass o delle certificazioni di esenzione, rilevate a seguito dell'eventuale verifica dell'identità della persona in possesso degli stessi, ai fini , per i dipendenti ed assimilati ASL 3, degli adempimenti di loro competenza per le conseguenze disciplinari correlate, ai sensi della vigente normativa, e per gli adempimenti finalizzati all'accertamento di eventuali responsabilità penali e/o per la segnalazione ai Datori di lavoro esterni per gli adempimenti di competenza.

I dati relativi agli accertamenti e contestazioni effettuate non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che si renda necessario nei casi di abuso o elusione o violazione delle norme, ai sensi della vigente normativa e linee guida (quali tra gli altri art.9 quinquies D.L. 22.4.2021 n.52 e s.m.i., come ribadito dall'art. 4 quinquies del D.L.44/21 e s.m.i.).

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p> 	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
--	----------------------------------	--

6. Accessibilità

La presente procedura è reperibile sul sito Intranet aziendale al link specifico.

7. Indicatori



Per la seguente procedura non sono previsti indicatori

8. Gruppo di lavoro

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIREZIONE DIPARTIMENTO GIURIDICO
- DIREZIONE DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
- DIREZIONE SANITARIA
- DIREZIONE SOCIOSANITARIA
- DIREZIONE S.C.DIREZIONE MEDICA POU
- DIREZIONE S.C.S.P.P.

9. Allegati

- All. A - INCARICO A DIPENDENTI ASL3 PER LA VERIFICA DELLE “CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19”
- All. A1 - INCARICO A DIPENDENTI ASL3 PER LA VERIFICA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE “CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19”
- All. B AUTORIZZAZIONE SPECIFICA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- All.C SCHEMA DI VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI INADEMPIENZA
- All.1 INFORMAZIONI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 RELATIVE AI TRATTAMENTI DATI CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DPCM 17/06/2021 PROVE SELETTIVE
- All.2 INFORMAZIONI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 RELATIVE AI TRATTAMENTI DATI CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DPCM 17/06/2021 CONVEGNI CONGRESSI
- All.3 INFORMAZIONI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 RELATIVE AI TRATTAMENTI DATI CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DPCM 17/06/2021 DIPENDENTI ED ASSIMILATI E SOGGETTI CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO PRESSO ASL 3

 <p>Asl3 Sistema Sanitario Regione Liguria</p>  <p>Member of CISO Federation RIA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Procedura GEN-DIG-PR-misure contrasto covid_certificazioni verde covid19 -04</p>
---	----------------------------------	--

- All.4 INFORMAZIONI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 RELATIVE AI TRATTAMENTI DATI CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DPCM 17/06/2021 PER ACCESSO A STRUTTURE SOCIO SANITARIE
- All.5 INFORMAZIONI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 RELATIVE AI TRATTAMENTI DATI CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DPCM 17/06/2021 PER ACCESSO A STRUTTURE OSPEDALIERE, SALE DI ATTESA DELLE AREE DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE, DEI REPARTI DI PRONTO SOCCORSO NONCHÉ DEGLI ALTRI REPARTI, DEI CENTRI DI DIAGNOSTICA E DEI POLIAMBULATORI SPECIALISTICI.
- All. 6 MANUALE D'USO PER I VERIFICATORI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.